

Riccardo Del Punta, giuslavorista intellettuale

Maria Luisa Vallauri

1. Riccardo Del Punta, studioso, intellettuale e maestro

Riccardo Del Punta è stato uno degli studiosi più brillanti del giuslavorismo italiano per spessore e lucidità di pensiero, per la capacità di argomentare in modo straordinariamente raffinato, per la vastità del suo sapere che spaziava ben oltre i confini del diritto e ritornava sovente alla sua amata filosofia, per l'onestà intellettuale che lo faceva dialogare con tutti, per l'umiltà che fecondava il suo pensiero e lo liberava dalla paura di mettere in discussione i suoi approdi, per il metodo rigoroso maturato in giovane età.

Quelli che, secondo Norberto Bobbio, sono i «frutti più sani della tradizione intellettuale europea» sono stati la cifra del suo stile di pensatore: «[...] l'inquietudine della ricerca, il pungolo del dubbio, la volontà del dialogo, lo spirito critico, la misura del giudizio, lo scrupolo filologico, il senso di complessità delle cose» (Bobbio 1955, 281).

Mai nostalgico o tradizionalista, Del Punta ha rivolto la sua intelligenza al domani.

Partendo da un'analisi coraggiosa e disincantata del presente, forte della sua disposizione al pensiero profondo e accompagnato dalla sete di sapere, si è aperto alla esplorazione dei luoghi dell'ancora possibile.

Questo sguardo lontano lo accomunava alle giovani generazioni, per le quali aveva un debole e con le quali condivideva freschezza, curiosità intellettuale, gusto per la scoperta e spirito discente. Benché fosse un solitario, molto concentrato sul filo dei suoi pensieri, a studenti e giovani studiosi ha riservato attenzione, prendendo sul serio gli sforzi e valorizzando le intuizioni.

Riccardo Del Punta

William Chiaromonte, University of Florence, Italy, william.chiaromonte@unifi.it, 0000-0002-1398-776X

Maria Luisa Vallauri, University of Florence, Italy, marialuisa.vallauri@unifi.it, 0000-0003-0140-4405

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Riccardo Del Punta, *Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti sul diritto del lavoro*, edited by William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri, © 2024 Firenze University Press, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0270-1, DOI 10.36253/979-12-215-0270-1

Così è stato Maestro, come ebbe a dirmi molti anni fa Paolo Grossi a margine di un incontro nel quale Del Punta aveva svolto una delle sue belle relazioni. Lo è stato per chi ha voluto seguirlo, anche per tratti brevi, e lo è stato senza mai trattenere nessuno in vincoli formali e deferenti.

Fino all'ultimo ha continuato a mettersi in gioco, regalando un esempio di quella sana inquietudine che è sale della vita. Libero da una qualunque forma di narcisismo e da spirito competitivo, se mai ha ingaggiato una lotta lo ha fatto solo con se stesso, assorbito dallo sforzo di cercare una verità, senza paura di non essere compreso, ma facendo ogni sforzo per farsi capire.

La sua intelligente ironia, accompagnata da uno sguardo buono, compensavano alcuni tratti di ritrosa intransigenza, rendendolo – almeno ai più – una persona amabile.

2. Il tempo della formazione

Riccardo Del Punta si forma alla Scuola di Giuseppe Pera, maestro al quale è stato legato da un rapporto umano molto tormentato, ma di reciproca stima professionale.

Alla Scuola di Giuseppe Pera, nello studio di San Lorenzo a Vaccoli, dal quale partivano le epiche cartoline con le quali Pera comunicava con i collaboratori della *Rivista italiana di diritto del lavoro* da lui allora diretta, Del Punta trascorre la prima stagione della sua vita di studioso.

Lì si fa le ossa, schedando e annotando un numero straordinario di sentenze ed esercitando la prima e più importante qualità dello studioso: l'*umiltà*. Una virtù che non ha mai tradito né abbandonato, anche quando avrebbe avuto ragione di compiacersi dei suoi approdi. E questo perché dell'*umiltà* ha sempre praticato il senso profondo che risiede nell'etimo stesso della parola, che riporta alla terra e alla sua fecondità: l'*humus*.

L'«eredità più profonda» che Del Punta riconosce di aver ricevuto dal maestro è il metodo, inteso come «insieme di principi e criteri, [...] abitudini» che orientano il lavoro del giurista e che comprendono, gadamerianamente, il «saldo possesso dell'oggetto da parte del soggetto» (Del Punta 2018, 155).

Il metodo ereditato consta di un approccio 'misurato' al diritto, un atteggiamento che tende all'obiettività, senza negare, ma anzi rivelando, il portato individuale di precomprensione, per consentire all'interpretazione offerta della norma e del sistema di essere trasparente e intellegibile (Del Punta 2018, 167).

Dal metodo, così acquisito e posseduto saldamente, sprigiona una seconda virtù di Del Punta, l'*onestà intellettuale*, che contraddistinguerà sempre il suo pensiero e la sua vita.

Attraverso il metodo, Del Punta matura la convinzione della irriducibilità della complessità del fenomeno giuridico (ma anche della vita). Diffida dell'idealismo che, secondo lui, si accompagna sempre a rappresentazioni semplicistiche della realtà. Rifugge le posizioni intransigenti. Mostra inequivocabili segni di insofferenza nei confronti di chi si fa portatore di verità assolute. Diffida delle ideologie, che così definisce nel suo bel dialogo con la poetica di Gaber: «dispositivi proiettivi perfetti inventati dall'uomo per oggettivare la parte buona di se

stesso e ricavarne così, attraverso un banale gioco di specchi, un'indistruttibile auto-legittimazione» (Del Punta 2009, 302). E prosegue:

Il meccanismo, in fondo è di un'imbarazzante semplicità: io credo, con passione ed identificazione, in un'ideologia fautrice del bene, *ergo* io sono buono e, come tale, moralmente migliore degli altri barbari,

cui segue un affondo nei confronti dei «ferventi cattolici», da cui trapela un'inquietudine sul versante spirituale che lo ha accompagnato a lungo e del quale abbiamo parlato, silenziosamente, attraverso qualche libro che ci siamo regalati.

D'altro canto, non ha mai avuto un atteggiamento cinico o nichilista, semmai scettico, perché alla sua capacità di arrivare al fondo delle questioni con il conforto di un'interpretazione tecnicamente perfetta si accompagnava l'adesione a una etica della responsabilità orientata al futuro: «Agisci in modo tale che gli effetti della tua azione siano compatibili con la continuazione di una vita autenticamente umana» (Jonas 2009, 16). È l'etica di Hans Jonas ne *Il principio responsabilità*, testo al quale ritornava spesso.

L'allievo Del Punta si distingue dal maestro – che lui stesso descrive come «un uomo rivolto all'indietro» pieno di disincanto e di «pessimismo sul genere umano» (Del Punta 2018, 158) – nel momento in cui matura l'esigenza di proiettare il metodo acquisito in una prospettiva teorica. A questo lavoro dedicherà gran parte della sua attenzione e delle sue energie negli anni della maturità (Del Punta 2013, 37).

3. Gli anni della libertà

Il distacco dal maestro – che lui mi ha sempre descritto come una vera e propria liberazione – apre le porte alla seconda stagione della sua vita di studioso e di intellettuale.

Il cambio di stagione coincide con la pubblicazione, nel 1992, della sua imponente monografia su *La sospensione del rapporto di lavoro*, inserita nel Commentario Schlesinger, dove mette alla prova il metodo e fa tesoro dell'umile e certosino lavoro svolto negli anni pisani, dando alla luce un lavoro rimasto insuperato per completezza, lungimiranza e rigore. Da perfezionista qual era, non si è mai perdonato la scelta del titolo e di questo rammarico si trova traccia ancora oggi nel suo manuale, il cui capitolo X della sezione V si apre con una riflessione sul 'paradossale' successo di una locuzione imprecisa come 'sospensione del rapporto di lavoro': quasi un'*excusatio non petita*, di cui gli studenti coglievano il senso solo quando ne spiegava, e lo faceva sempre, la ragione.

Da Trieste dove era ricercatore dal 1990 approda quell'anno alla Facoltà di giurisprudenza di Siena come professore associato, per poi arrivare nel 1995 a Firenze, dove, accolto da Silvana Sciarra e Oronzo Mazzotta, nel 1999 è chiamato come ordinario.

Nel frattempo, sempre nel 1992, apre a Pisa il suo studio professionale.

Dopo gli anni del duro apprendistato (Ichino 2022), Del Punta conquista una sua libertà, e in qualche modo torna a se stesso.

Il suo percorso di studio e riflessione si biforca.

Mentre prosegue sulla strada della riflessione giuslavoristica più ‘classica’, che non abbandonerà mai, misurandosi con moltissimi temi della materia in scritti di diritto del lavoro (e che si trovano raccolti nel volume II), imbecca anche un’altra via – che gli è molto congeniale, perché corrisponde alla sua passione intellettuale originaria e più profonda, quella per la filosofia – che lo conduce a sviluppare una riflessione *sul* diritto del lavoro.

Nel suo intervento al Convegno AIDLASS di Udine del 1991, Del Punta coglie e raccoglie la sfida che è lanciata al diritto del lavoro:

la sfida è quella di trovare un nuovo ancoraggio con i temi della libertà, in una prospettiva che, se non dev’essere neo-liberistica, ha però certamente qualcosa di neo-liberale. Potendosi fondere dinamicamente, come tale, con il corpus di valori storici di solidarietà ed eguaglianza che appartengono al patrimonio originario della materia.

Lì e in quel momento, esplicita l’orizzonte verso il quale intuisce di doversi muovere, di certo consapevole di andare controcorrente: «convivere con il molteplice e [...] non diffidare più della tensione individualizzante verso il perseguimento dei propri interessi», da intendersi non come una sconfitta del diritto del lavoro, ma come il frutto dei propri successi (Del Punta 1996, 96), nella piena consapevolezza – dirà qualche anno dopo, dialogando con Luigi Mariucci – che la posta in gioco è la «difesa della coesione sociale» (Del Punta 1998, 14), un valore che non mette in discussione, assieme alle istanze che il diritto del lavoro è chiamato a soddisfare: «protezione della libertà e della dignità della persona» (Del Punta 2002a, 353).

Fin dagli anni Novanta, dunque da poco superati i quarant’anni, si inserisce nel dibattito dottrinale sulla crisi del diritto del lavoro mettendo alla prova le sue idee e la sua impostazione liberale, senza risparmiare provocazioni e critiche per la riluttanza della materia «a interrogarsi apertamente e criticamente» sul versante dei suoi fondamenti, preferendo piuttosto rifugiarsi in quello che lui chiama il «comodo habitat» offerto dall’ermeneutica giuridica con la «sottolineatura del valore epistemologico della prassi e del nesso fra interpretazione e applicazione del diritto» (Del Punta 1998, 14).

Ha chiaro come «la crisi del diritto del lavoro sia non soltanto storico-politica – sotto la pressione del potente capitalismo globale, “armato” [...] della critica neo liberale –, ma anche teorico-filosofica», una crisi cioè «dei valori di riferimento del diritto del lavoro», che tocca l’anima stessa della materia (Del Punta 2002a, 350).

E ha altrettanto chiaro che la difesa dei valori del diritto del lavoro non può non passare da una loro ridefinizione in relazione al mutevole contesto economico, sociale e culturale, una ridefinizione che lui stesso ammette «può comportare sacrifici teorici e ideali dolorosi», ma senza la quale si corre il rischio di lasciare il passo a un idealismo incapace di resistere alla cultura empirica e alla razionalità tecnica, che sono, invece, pericolosamente in grado di veicolare un modello affatto alternativo di convivenza sociale di stampo nordamericano (Del Punta 2002a, 351).

«[...] trasformarsi, senza tradire i propri connotati essenziali di identità»: questa è l’urgenza per un diritto del lavoro, le cui ‘grandi idee’ – dignità, libertà, responsabilità, eguaglianza, equità, solidarietà, pluralismo – benché valide se prese singolarmente, stentano a combinarsi e cumularsi illimitatamente (Del Punta 2002b, 403).

4. La stagione della maturità

È a questa riflessione che Del Punta dedicherà la sua intelligenza e il tempo della terza stagione del suo pensiero, quella della maturità intellettuale, che si apre con il nuovo millennio e si chiude troppo presto con la sua morte prematura e inaspettata.

A questo punto del suo percorso intellettuale, Del Punta ha chiara la sua identità di giurista: «da giurista» – sostiene in un seminario nel quale si discutono le *Dieci tesi* di Luigi Mariucci:

ritengo che il mio compito sia pur sempre quello di riflettere, se possibile mantenendo una qualche distanza dai tempi della realtà e dagli schemi interpretativi che essa continuamente ci propone, attraverso gli specchi deformanti dei media; se poi si tratta di una riflessione inutile, pazienza (anche se forse l'utilità delle riflessioni risiede proprio nella loro inutilità, essendo anche questo, per me, un modo di sfuggire a certe strettoie culturali del tempo presente, che pretenderebbero di estendere alla cultura la logica del *management by objectives*, altrove più apprezzabile) (Del Punta 2002a, 349).

Si immerge, così, con questa consapevolezza e intenzione, nell'esplorazione di nuovi orizzonti della disciplina, una ricerca che passa da una precisa opzione di metodo: l'apertura e il confronto con le altre scienze sociali, a cominciare dall'economia (Del Punta 2001, 3).

Si tratta di una scelta che lo pone in controtendenza rispetto alla dottrina *mainstream*, refrattaria a eccessive contaminazioni in difesa dell'identità della materia contro l'imperialismo dell'economia tipico del pensiero neoliberale (Del Punta 2020, 127), e lo spinge fuori dalla zona di *comfort* che rassicura, agitato dall'inquietudine del sapere e mosso dal desiderio di lasciare il porto sicuro per esplorare, conoscere e capire.

Perciò prende sul serio le critiche di Pietro Ichino agli schemi del giuslavorismo classico, e muove dalla domanda sulle possibili giustificazioni economiche del diritto del lavoro, alla ricerca di un proprio approccio non convenzionale alla materia.

Parte non privo di coordinate di riferimento, guidato dalla convinzione che

l'essenza della razionalità (o ragione) giuridica, e segnatamente giuslavoristica, [sia] una razionalità di sintesi, che assorbe la razionalità economica all'interno di un quadro di riferimenti più ampio

e che

una volta compiuto il processo dell'apertura cognitiva, l'esito finale della riflessione del giurista deve rimanere impregiudicato, nel senso che egli deve rimanere libero di ritenere preferibile, con onere di adeguata argomentazione e con piena coscienza degli eventuali effetti collaterali, una soluzione basata sulla tutela di valori non economici, come l'equità, l'eguaglianza, la solidarietà, la salute e la sicurezza, la dignità o – perché no – la libertà [...] (Del Punta 2001, 38).

Individua tre ragioni per le quali l'economia non può non interessare il diritto del lavoro: essa ha a che fare con la creazione della ricchezza da redistribuire; condivide alcuni obiettivi del diritto del lavoro, come la piena occupazione; fornisce informazioni sull'impatto concreto delle scelte normative (Del Punta 2007, 5).

Pur aspirando a una relazione costruttiva ed equilibrata fra le due discipline, nei confronti della scienza economica nutre un'aspettativa realistica e ben precisa:

l'economia deve tentare di spiegarci come i sistemi economici possono funzionare in modo efficiente, ed il massimo che dobbiamo pretendere – e non è poco – è che essa guardi a quei sistemi così come sono, senza il filtro di una modellistica troppo astratta, e che si confronti di più con l'idea che il mercato, inteso come luogo di incontro “naturale” di liberi comportamenti economici, pur potendo avere un'utilità euristica, di fatto non esiste, giacché [...] il mercato è il prodotto delle istituzioni che lo regolano e che non possono non regolarlo (Del Punta 2001, 37; Del Punta 2002b, 411).

Prende le distanze, perciò, dall'approccio dell'analisi economica del diritto, che giudica autoreferenziale (a prescindere dal suo orientamento), per sposare l'approccio del *Law and economics*, specie nella versione teorizzata da Guido Calabresi, perché si svolge lungo un ideale percorso circolare (accettazione agnostica del mondo così com'è e così come il giurista lo descrive; tentativo di spiegazione di siffatta realtà con i paradigmi economici; in caso di incongruenza, revisione della descrizione operata dal giurista e/o revisione della teoria economica che la interpreta) senza ignorare i 'costi morali' di una certa allocazione dei beni nel mercato, benché non traducibili nelle categorie classiche dell'economia e non rinegoziabili (Del Punta 2020, 132-33).

Con l'inizio del nuovo millennio, dunque, si infittisce il dialogo e la corrispondenza con economisti italiani e stranieri (Del Punta 2010a): entra nel collegio del dottorato di *Law and economics* dell'Università di Siena; è socio fondatore della Società italiana di diritto ed economia, che frequenterà assiduamente intervenendo quasi sempre al Convegno annuale, che ospitammo anche a Firenze nel 2009; stringe rapporti con economisti della Monash University di Melbourne, dove si reca per un convegno all'inizio del nuovo millennio; partecipa a numerose iniziative in ascolto di e in dialogo con economisti.

Sono questi gli anni nei quali incontra il pensiero di Amartya Sen, che lo accompagnerà per sempre, ispirando molte delle sue riflessioni più mature orientate alla (ri)fondazione di un diritto del lavoro responsabile (Del Punta 2012, 51) e sostenibile (Caruso, Del Punta, Treu 2020 e Caruso, Del Punta, Treu 2023).

Il pensiero di Sen lo conquista per più motivi: perché sviluppa «una ridefinizione degli obiettivi della scienza economica e lavora [...] su una nozione di efficienza capace di incorporare anche standard di ordine qualitativo» (Del Punta 2001, 3; Del Punta 2002b, 412); perché è in sintonia col metodo che gli è proprio e che introietta le istanze di pluralismo e imparzialità (Del Punta 2013a, 206); perché mette al centro del discorso il valore della libertà sostanziale, che – scevro da ogni paternalismo – consente all'individuo lavoratore di essere «soggetto della propria vita» (Del Punta 2001, 41) e di recuperare il valore dell'eguaglianza, su cui si è costruito il diritto del lavoro, entrato in crisi assieme al sistema economico globalizzato.

Nel 2013 recensisce, per il *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, *The Idea of Justice*, che legge nell'edizione inglese.

Con Sen si immerge nella riflessione contemporanea sul rapporto fra diritto del lavoro e giustizia, traccia delle connessioni fra gli approdi della riflessione seniana e alcuni temi giuslavoristici, ma vince la tentazione di farlo assurgere a nuovo e unico teorico di riferimento del diritto del lavoro, convinto com'è del «carattere provvisorio e prospettico di qualunque teorizzazione sulla giustizia» (Del Punta 2013a, 201).

Sen è l'occasione per avviare un confronto sui temi dei fondamenti del diritto del lavoro con colleghi stranieri, in particolare del mondo anglosassone.

Trova una sintonia speciale con il pensiero di Guy Davidov, che invita a Firenze nel 2016 per discutere il libro *A Purposive Approach to Labour Law*. Di questo studioso apprezza l'approccio post-ideologico e non autoreferenziale, condivide l'apertura – pur nella ferma difesa dei valori classici del diritto del lavoro – al dialogo con la scienza economica e le altre scienze sociali, l'urgenza di un ripensamento dei fondamenti del diritto del lavoro che tenga conto dei fatti, per assicurare alla materia la capacità di contrastare efficacemente derive liberiste.

Nel 2018 partecipa, infatti, alla conferenza della *Labour Law Research Network* a Toronto, presentando un *paper* nel quale si domanda se la teoria delle *capabilities* possa rappresentare un'adeguata teoria normativa per il diritto del lavoro, concludendo che l'approccio seniano rappresenta una sfida per il diritto del lavoro italiano classico, proponendo uno schema nel quale lo squilibrio fra le forze nel contratto di lavoro è annullato non più dalla norma inderogabile, bensì dalla rafforzata capacità individuale del lavoratore di assumere decisioni e di contrattare le condizioni di lavoro, risultando così superato il tratto paternalistico di un certo 'collettivismo ontologico' attraverso un approccio individualistico sì, ma di stampo etico, che assegna rilevanza alle formazioni sociali e alla dimensione collettiva dell'azione sociale fino a considerare la possibilità di sviluppare delle *capabilities* collettive (Del Punta 2019, 102; Del Punta 2016b, 383). Una prospettiva di liberalismo sociale, dunque.

Il pensiero di Sen rappresenta così il ponte con l'altro filone di pensiero che Del Punta sviluppa e che riguarda le coordinate filosofiche del diritto del lavoro. Lui stesso, infatti, tiene a precisare, nella recensione al libro di Calabresi, che una volta ripristinata un'effettiva bilateralità di comunicazione nel canale tra *Law* e *Economics* occorre tenere aperto anche un altro canale, quello con la filosofia morale e con la filosofia politica o sociale, nella convinzione che i valori rilevanti per una società non si possano ridurre solo a quelli internalizzati dal sistema giuridico (Del Punta 2020, 139).

Avvia così un dialogo con filosofi e storici della filosofia che hanno al centro del loro pensiero il lavoro, a cominciare da Giovanni Mari, collega dell'Università di Firenze, con il quale intesse un dialogo che durerà fino alla fine e che prende avvio dal comune interesse per il pensiero di Bruno Trentin, al quale dedica tre riflessioni, nel 2009, nel 2016 e nel 2022.

L'attenzione di Del Punta al pensiero di Trentin risale al suo incontro con Trentin stesso nel 2003, in occasione di un seminario fiorentino organizzato pro-

prio da Mari sul tema “Libertà, sviluppo, lavoro”, dove interviene con un lungo contributo, pubblicato l’anno successivo nel volume che raccoglie gli atti di quella giornata, che vede la partecipazione di studiosi del rango di Remo Bodei, Luciano Gallino, Paolo Sylos Labini, Carlo Trigilia, Salvatore Veca (Del Punta 2004, 127).

Nel 2009 tiene una relazione al convegno, sempre organizzato da Mari, dedicato alla figura di Bruno Trentin, da poco scomparso, e che confluirà nel volume *Bruno Trentin. Libertà, lavoro, conoscenza* (Del Punta 2010b, 117). Nel 2016 partecipa al volume dedicato a *La città del lavoro* di Trentin (Del Punta 2016a, 357). Infine, nel 2022 recensisce per *Lavoro Diritti Europa* (Del Punta 2022b) la nuova edizione de *La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale* (Trentin 2021).

Incontra in Trentin un interlocutore ideale, che forse non si aspettava per la sua origine sindacale di sinistra, di cui apprezza la tensione verso una riconciliazione fra sociale ed economico e intorno alle cui idee sviluppa il suo ragionamento per una rifondazione del diritto del lavoro post-fordista che poggia su «*conoscenza, libertà e persona*», valori portanti fra loro interconnessi, capaci di offrire a ciascun lavoratore un orizzonte di liberazione (Del Punta 2022b).

L’apertura alle discipline, il dialogo ideale con Sen e Trentin e quello reale con pensatori con una diversa formazione ed estrazione culturale, la curiosità intellettuale che porta a varcare le frontiere per esplorare territori sconosciuti, l’attitudine al pensiero profondo sono il nutrimento della riflessione che Del Punta ha sviluppato fino alla fine dei suoi giorni, nel tentativo di reagire a uno scenario mutato, nel quale

il lavoro non si lascia più afferrare come essenza sociale stabile, nonché dotata di un senso univoco ed eguale per tutti, ma va semmai conosciuto di più nella sua dimensione concreta, individuale, e finanche – ecco forse la arendtiana parola magica, che nuovi orizzonti potrebbe aprirci – banale (Del Punta 2012, 71).

Una riflessione proiettata verso il ripensamento dell’epistemologia del diritto del lavoro, aperta a nuovi approcci regolativi, meno «costruttivistici e più pragmatici» (Del Punta 2012, 71; Del Punta 2013b, 38), che passa da una ‘porta stretta’ che, se non intende

rinunciare a poggiare le basi della materia su saldi assunti di valore, ancora attingibili dalla ricca tradizione che si è condensata nel lascito costituzionale e più ampiamente nel modello sociale europeo,

né cedere a «una resa senza condizioni al liberismo puro [...]» abbandonando «prospettive di equità e coesione sociale», d’altro canto realisticamente rinuncia all’illusione di poter cambiare il corso della storia che è fatta anche – anzi sovente – di stravolgimenti di contesto economico, sociale e culturale, che non si possono arrestare, ma si possono governare con il coraggio e la sapienza che viene dalla conoscenza della storia e della tecnica, rinunciando ad arroccarsi in posizioni di ideologica conservazione per «adeguare le proprie strutture cognitive e valutative, [...] la propria razionalità» (Del Punta 2013b, 38).

La porta stretta indicata da Del Punta è quella di una epistemologia di tipo procedurale, di ispirazione neo-kantiana e habermasiana, che avendo preso atto con corag-

gio del carattere convenzionale del diritto del lavoro e del ventaglio ampio dei propri formanti, abbandona l'idea di un diritto del lavoro autofondato rispetto alle premesse di valore e alle scelte regolative, per puntare sulla capacità dell'uomo di approvare buone leggi a partire da un'onestà considerazione dei fatti e dall'apertura a processi di comunicazione intersoggettiva trasparente e di qualità (Del Punta 2013b, 56).

Da queste premesse, che poi sono anche approdi di un pensiero che si dipana nell'arco di più di venti anni, scaturisce una proposta di rifondazione del Diritto del lavoro.

Essa poggia su una prima opzione: rinunciare alla pretesa di individuare *un solo valore* capace di offrire una giustificazione esaustiva alla materia (e il suo pensiero – in polemica con la posizione della giuslavoristica prevalente – va all'istanza unitaria della «protezione umanistica del lavoratore subordinato in quanto soggetto strutturalmente debole e vulnerabile»), piuttosto puntando sulla individuazione di *un impianto valoriale* capace di offrire una sufficiente spiegazione o giustificazione di qualificati istituti del diritto del lavoro e che, soprattutto nelle stagioni di maggiore trasformazione, sia in grado di gettare luce sulle principali direzioni di sviluppo della disciplina (Del Punta 2022, 23).

Essa muove dalla rivisitazione dei valori classici del diritto del lavoro – che certo Del Punta non rinnega, ma che percepisce come troppo correlati a una centralità del conflitto capitale-lavoro che giudica superata dal tramonto della società industriale – e procede nella direzione dell'elaborazione di giustificazioni più generali, valide per tutti i cittadini, nella prospettiva di un universalismo etico centrato sul valore del lavoratore come persona, cui deve essere garantita piena cittadinanza sociale al pari di altre categorie di soggetti deboli.

Essa procede nella direzione «della promozione e del consolidamento di una più piena *soggettività* (corsivo dell'Autore) del lavoratore», una soggettività che secondo Del Punta dovrebbe assurgere a obiettivo sociale valido in sé in una logica proattiva e non più solo difensiva di affermazione del «capitale umano» (Del Punta 2022, 25), che poggia su una nuova antropologia del lavoratore che non è solo soggetto debole bisognoso di protezione, ma anche soggetto con impulsi economici e competitivi, oltre i confini della subordinazione (Del Punta 2021).

Metodologicamente, oramai è chiaro, la proposta si radica nella seria considerazione delle ragioni dell'economia e dell'impresa quale principale fattore di creazione della ricchezza comune, e dalla apertura a ogni tipo di contaminazione.

5. «Psicoanalisi del giurista»¹

Mentre sta sviluppando questa riflessione sul diritto del lavoro, ormai chiaramente orientata e matura, Del Punta è chiamato dapprima dalla Ministra Elsa

¹ L'espressione è ricavata dall'elenco di domande che Del Punta stese nell'estate del 2000 per stimolare la riflessione e il confronto di un gruppo di giovani allievi, collaboratori e amici, che – in un'esperienza rimasta unica – ospitò nella sua casa di Torre del Lago per una riunione che lui stesso definì «platonica» e alla quale ebbi la fortuna di partecipare.

Fornero² a collaborare alla redazione della riforma del mercato del lavoro, poi da Stefano Visonà a offrire il suo contributo tecnico all'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

Grazie alla sua indole autoriflessiva, arriva a questi appuntamenti con una chiara consapevolezza della propria identità di giurista.

Il giurista, come Del Punta dice ai suoi studenti, è prima di tutto *interprete* del diritto, colui che, dopo aver raccolto tutte le informazioni rilevanti – vale a dire il tenore letterale del testo, la collocazione della disposizione nel sistema giuridico, il retroterra politico, economico o sociale della stessa –, è capace «di assemblarle sapientemente in modo da accedere alla comprensione del significato della disposizione, ed estrarre da essa, finalmente, la norma». Questo processo interpretativo è una «miscela» delle due concezioni dell'interpretazione: l'interpretazione come scoperta del significato scritto nella norma e l'interpretazione come creazione del significato stesso della norma, che precipita in una «pratica sociale multiforme e multi-livello, dalla quale origina una formazione progressiva, e potenzialmente senza fine, dei significati normativi» (Del Punta 2023, 17-8).

Del Punta ha anche chiaro il ruolo che intende svolgere come *giurista-consigliere*, e lo ha così chiaro da metterlo nero su bianco:

il giurista dovrebbe idealmente spogliarsi delle sue preferenze di valore, per affiancare (naturalmente anche in modo virtuale) il regolatore politico (in specie governativo, ferma restando la sovranità finale del legislativo) ed aiutarlo a selezionare il composito materiale informativo in funzione dell'adozione dell'atto deliberativo. In questa fase al giurista spetta di farsi garante dell'eguale considerazione di tutte le informazioni rilevanti e della corretta ponderazione delle stesse, nel nome di una razionalità di sintesi che presuppone la disponibilità all'ascolto di punti di vista diversi e, dall'altro, di farsi tramite del miglior inserimento dell'ipotizzata nuova regolazione nel sistema giuridico.

Per poi precisare, che

dove il giurista riacquista, infine, un quasi totale monopolio “professionale”, è in quell'ultimo miglio [...] nel quale si tratta di tradurre le decisioni regolative adottate in un linguaggio specializzato che rimane non facilmente accessibile ai più, soprattutto quando le nuove disposizioni sostituiscono, modificano, correggono, integrano, disposizioni preesistenti (Del Punta 2013b, 45).

Dell'esperienza al Ministero, che lo ha molto appassionato, agli studenti riportò questa considerazione lapidaria: «il legislatore non esiste». Intendeva dire che il processo di creazione delle regole, che aveva in fine sperimentato, è così complesso, stratificato, mediato e condizionato che non è mai riferibile alla sola volontà politica.

² Si rinvia al bel ricordo che Elsa Fornero ha fatto di Del Punta, descrivendolo come «profondo conoscitore del mondo del lavoro e delle sue complessità, privo di dogmatismo e di pomposità [...] sinceramente europeista [...] con un tratto umano raro, un sorriso buono e un sottile umorismo» (Fornero 2023).

Questa convinzione, rafforzata dall'esperienza vissuta, si accompagnava alla scelta che aveva compiuto di non indossare mai i panni del *giurista-politico*, pur consapevole che ogni scelta interpretativa ha un significato politico, perché ricade sulla *polis*. Ma in questo discorso non è possibile addentrarsi, perché tocca un tratto esistenziale, il fascino che su di lui ha esercitato il 'pensiero debole', la refrattarietà all'ideologia, il suo rapporto con la verità della vita.

È possibile, però, dargli un'ultima volta la parola e provare ad ascoltare ancora la sua voce:

la verità del diritto è una verità debole che si colloca sul piano del convincente/non convincente, più che del vero/falso, e che si pone, di conseguenza, come una verità sempre provvisoria ed esposta alla discussione. Ma una verità debole non deve passare per una non verità, essendo più appropriato (oltre che costruttivo) ravvisarvi, invece, il massimo della verità attingibile nel quadro del sapere complesso, qual è il sapere giuridico, e dunque quella verità cui dobbiamo tendere e della quale dobbiamo sentirci soddisfatti (Del Punta 2023, 19).

Riferimenti bibliografici

- Bobbio, Norberto. 1955. "Libertà e potere." In *Politica e cultura*, 281 sgg. Torino: Einaudi.
- Caruso, Bruno, Del Punta, Riccardo, e Tiziano Treu. 2020. *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*. <<https://csdle.lex.unict.it/our-users/bruno-caruso-riccardo-del-punta-tiziano-treu-manifesto-un-diritto-del-lavoro-sostenibile>>.
- Caruso, Bruno, Del Punta, Riccardo, e Tiziano Treu. 2023. *Il diritto del lavoro nella giusta transizione. Un contributo "oltre" il manifesto*. <https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/OurUsers/Manifesto_Caruso_Del_Punta_Treu_2023.pdf>.
- Del Punta, Riccardo. 1996. "Intervento." In *Autonomia individuale e rapporto di lavoro*. Atti del X Congresso nazionale di Diritto del lavoro. Udine 10-11-12 maggio 1991, 96 sgg. Milano: Giuffrè.
- Del Punta, Riccardo. 1998. "Gli anni della nostalgia? Riflessioni sulla crisi del diritto del lavoro." *Lavoro e diritto*: 14.
- Del Punta, Riccardo. 2001. "L'economia e le ragioni del diritto del lavoro." *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*: 3.
- Del Punta, Riccardo. 2002a. "Il diritto del lavoro tra valori e società." *Lavoro e diritto*: 353.
- Del Punta, Riccardo. 2002b. "Ragioni economiche, tutela dei lavori e libertà del soggetto." *Rivista italiana di diritto del lavoro* 1: 403.
- Del Punta, Riccardo. 2004. "Diritti e libertà del lavoro: quali tutele per il lavoro che cambia." In *Libertà, sviluppo, lavoro*, a cura di Giovanni Mari, 127 sgg. Milano: Giuffrè.
- Del Punta, Riccardo. 2007. "The Economic Challenge to Labour Law." In *Compliance with Labour Legislation: Its Efficacy an Efficiency*, edited by Giuseppe Casale, and Adalberto Perulli, 5 sgg. Ginevra: ILO.
- Del Punta, Riccardo. 2009. "Le ali del dubbio (pensieri su Giorgio Gaber, il lavoro e il mercato)." *Lavoro e diritto*: 302.
- Del Punta, Riccardo. 2010a. "Sì al dialogo con gli economisti (meglio ancora se reciproco)." <<https://www.pietroichino.it/?p=46004>>.
- Del Punta, Riccardo. 2010b. "Crisi del fordismo e liberazione del lavoro in Bruno Trentin." In *Bruno Trentin. Lavoro, libertà, conoscenza*, a cura di Alessio Gramolati, e Giovanni G. Mari, 117 sgg. Firenze: Florence University Press.

- Del Punta, Riccardo. 2012. “Per un diritto del lavoro “responsabile.” In *Il lavoro perduto e ritrovato*, a cura di Gianni Vattimo, Pasquale Davide de Palma, e Giuseppe Iannantuono, 51 sgg. Milano-Udine: Mimesis.
- Del Punta, Riccardo. 2013a. “Leggendo “The Idea of Justice”, di Amartya Sen.” *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*: 206.
- Del Punta, Riccardo. 2013b. “Epistemologia breve del diritto del lavoro.” *Lavoro e diritto*: 37.
- Del Punta, Riccardo. 2016a. “I confronti impossibili: note su Bruno Trentin, il Jobs Act e la sinistra.” In *Il lavoro dopo il Novecento. Da produttori ad attori sociali: la Città del lavoro di Bruno Trentin per un’altra sinistra*, a cura di Alessio Gramolati, e Giovanni Mari, 357 sgg. Firenze: Florence University Press.
- Del Punta, Riccardo. 2016b. “Labour law and the Capability Approach.” *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relation*: 383.
- Del Punta, Riccardo. 2018. “Il metodo di Giuseppe Pera.” *Rivista italiana di diritto del lavoro* 1: 155.
- Del Punta, Riccardo. 2019. “Is the Capability theory an Adequate Normative Theory for Labour Law?” In *The Capability Approach to Labour Law*, edited by Brian Langille, 102 sgg. Oxford: Oxford University Press.
- Del Punta, Riccardo. 2020. “Una lettura giuslavoristica di *The future of Law & Economics*, di Guido Calabresi.” *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*: 127.
- Del Punta, Riccardo. 2021. “Minimal remarks on the concept of work.” <<https://www.labourlawcommunity.org/international-community/minimal-remarks-on-the-concept-of-work/>>.
- Del Punta, Riccardo. 2022a. “Diritto del lavoro e valori.” In *Valori e tecniche nel diritto del lavoro*, a cura di Riccardo Del Punta, 23 sgg. Firenze: Firenze University Press.
- Del Punta, Riccardo. 2022b. “Lavoro e libertà (rileggendo “La libertà viene prima”, di Bruno Trentin).” *Lavoro Diritti Europa*.
- Del Punta, Riccardo. 2023. Introduzione a *Diritto del lavoro*. Milano: Giuffrè.
- Fornero, Elsa Maria. 2023. “Ricordo di Riccardo Del Punta.” *Lavoro Diritti Europa*.
- Ichino, Pietro. 2022. “Ricordo di Riccardo Del Punta.” *Rivista italiana di diritto del lavoro*: XX.
- Jonas, Hans. 2009. *Il principio responsabilità*, trad. it. Torino: Einaudi.
- Trentin, Bruno. 2021. *La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale. Nuova edizione con pagine inedite dei Diari e altri scritti*, a cura di S. Cruciani. Firenze: Firenze University Press.